

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 27 giugno 2018

Circolare n. 71/2018

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Modifiche Regolamento Organico.*

Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato, con deliberazione n. 195 del 12 giugno 2018, le modifiche apportate dal Consiglio Federale agli articoli 7-9-28-31-32-33-35-48-49-50-62 del Regolamento Organico, nel testo di seguito riportato (modifiche in grassetto).

Si informa altresì che, in data odierna, viene pubblicato sul sito internet www.figh.it il testo integrale aggiornato, consultabile sulla homepage alla voce "Documenti federali" e quindi "Regolamenti".

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco



Articolo 7

Domanda di prima affiliazione/adesione

1. La domanda di prima affiliazione/adesione deve essere presentata alla Segreteria Generale su appositi moduli da trarre dal sito internet www.figh.it.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal Presidente della Società/Associazione e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo della Società/Associazione **registrato presso l'Agenzia delle Entrate**;
 - b) copia dello statuto sociale redatto in conformità allo Statuto Federale ed alla vigente normativa di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche **registrato presso l'Agenzia delle Entrate**;
 - c) copia del verbale assembleare dal quale sia possibile desumere la composizione aggiornata del consiglio direttivo della Società, con specifica delle cariche ricoperte **registrato presso l'Agenzia delle Entrate**;
 - d) copia del verbale assembleare/di Consiglio Direttivo dal quale sia possibile desumere la nomina/elezione del Vice Presidente ovvero del componente del Consiglio Direttivo al quale siano state attribuite le competenze di surroga delle funzioni del Presidente, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente **registrato presso l'Agenzia delle Entrate**;
 - e) moduli di tesseramento del Presidente, del Vice Presidente e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal rispettivo statuto sociale;
 - f) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - g) **copia di un documento di identità del Presidente in corso di validità**;
 - h) ricevuta del versamento del contributo di affiliazione/adesione.
3. La Società che, affiliata/aderente alla F.I.G.H., non rinnovi la propria affiliazione/adesione per una tra le cause sub successive art. 22, punto 1, lettere a), c), e), può presentare una nuova domanda di prima affiliazione/adesione, limitatamente all'anno sportivo successivo a quello di riferimento, utilizzando la stessa documentazione già depositata in Federazione, a condizione che nessuno dei dati in essa inseriti abbia subito modifiche.
4. La società che, regolarmente affiliata, non si iscrive o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della F.I.G.H. a mezzo e-mail federale o raccomandata o postacelere, chiedere espressamente il transito nel ruolo di società aderente, integrando ove necessario il relativo contributo. Decorso tale termine la società cessa dal rapporto con la F.I.G.H.
5. La Segreteria Generale provvede al controllo dei requisiti e trasmette gli atti al Consiglio Federale per la relativa deliberazione.

Articolo 9

Domanda di riaffiliazione/riadesione

1. Ogni anno sportivo, gli affiliati/aderenti debbono presentare la domanda di riaffiliazione/riadesione utilizzando **la procedura on-line disponibile sul sito internet www.figh.it**
Nel caso di variazioni ai dati del precedente anno sportivo, **ed in particolare nel caso di modifiche allo statuto sociale**,
 - **le stesse** devono essere registrate e deve essere inviata, a mezzo e-mail federale, ovvero **con procedura on-line** (solo in formato .pdf), **dalla propria area riservata**, copia del verbale attestante le modifiche, **nonché dello statuto se modificato, registrati presso l'Agenzia delle Entrate**.
2. **Gli affiliati/aderenti debbono, inoltre, inviare la ricevuta del versamento del prescritto contributo federale, che può essere inviata a mezzo e-mail federale, ovvero con procedura on-line (solo in formato .pdf) dalla propria area riservata.**
Il solo pagamento del contributo federale senza allegare altra documentazione non costituisce comunque titolo all'automatico rinnovo dell'affiliazione/adesione.
3. **La documentazione di cui al punto 2, lettera b) dell'articolo 7 deve essere inviata ogni qualvolta siano apportate variazioni alla natura giuridica o allo statuto dell'affiliato/aderente. In tali casi dovrà essere allegata copia del verbale assembleare che ha approvato le modifiche suddette.**
4. **La documentazione di cui al punto 2, lettera c) e/o d) dell'articolo 7 deve essere inviata ogni qualvolta vengano apportate variazioni alla composizione del Consiglio Direttivo per rinnovo parziale o totale dello stesso.** Non possono comunque in alcun caso ricoprire cariche sociali i soggetti nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 4 dello Statuto federale.
5. In caso di variazione della sede sociale e/o del recapito postale dovrà essere allegata copia del verbale assembleare che ha approvato la variazione **registrato presso l'Agenzia delle Entrate**.
6. **Dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento a saldo di tutte le eventuali pendenze economiche con la F.I.G.H. sulla base di apposita comunicazione a mezzo e-mail federale o area riservata sul sito internet federale www.figh.it. Gli affiliati/aderenti per i quali sussista inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della F.I.G.H. potranno vedere riconosciuta la riaffiliazione/riadesione solo dopo l'intervenuto pagamento degli stessi e purché nei termini di cui al successivo articolo 10.**
7. Ogni variazione al codice fiscale dell'affiliato costituisce motivo di revoca dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e conseguente cessazione dell'affiliazione alla FIGH.

Articolo 28

Tecnici

1. Sono qualificati tecnici i tesserati che, abilitati a svolgere attività di allenatore, sono inquadrati nell'apposito albo secondo le previste qualifiche. Essi devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
2. Sono qualificati tecnici federali i tecnici che, inquadrati nell'apposito albo di cui al precedente comma, sono nominati dal Consiglio Federale con attribuzione di specifici incarichi nell'ambito dell'organizzazione del settore tecnico. La qualifica di tecnico federale cessa con il venir meno dell'incarico.
3. Per ottenere il tesseramento di un tecnico, l'affiliato/aderente deve trasmettere alla Segreteria Generale apposita richiesta di licenza, **utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.figh.it ed** allegando il versamento della relativa tassa.
4. E' vietato il tesseramento del medesimo tecnico contemporaneamente per più di un affiliato/aderente. Nell'eventuale ipotesi di doppio tesseramento il secondo in ordine di tempo sarà nullo. Il doppio tesseramento costituisce violazione disciplinare. E' facoltà del Consiglio Federale prevedere specifiche deroghe in materia, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO, del CONI, della IHF e della EHF.
5. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.

Articolo 31

Modalità per il primo tesseramento

1. La richiesta di primo tesseramento avviene tramite l'affiliato/aderente con il quale il giocatore intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione/adesione. Deve essere redatta **ed inviata** utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.figh.it con le modalità procedurali annualmente fissate dal Consiglio Federale. L'affiliato/aderente ha l'obbligo, inoltre, di custodire in originale, presso la sede sociale, il modulo di tesseramento debitamente firmato da tutti gli aventi causa.
2. La richiesta di primo tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la potestà o tutela.
3. Alla richiesta, che contiene la dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'affiliato/aderente con la quale attesta che il giocatore è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, devono essere allegati, pena irricevibilità i seguenti documenti:
 - a) ricevuta del versamento comprovante il pagamento della prescritta tassa (se prescritto)
 - b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso (per i soli giocatori extracomunitari)
4. Le relative attestazioni di idoneità devono essere custodite in originale presso l'affiliato/aderente di appartenenza del tesserato ed essere prodotte in originale a richiesta della Segreteria Generale. La mancata produzione dei certificati comporta la nullità del tesseramento con le conseguenze di cui al successivo comma 6 ultimo capoverso.
5. Qualora la documentazione pervenuta risulti incompleta o comunque non correttamente perfezionata, verrà fissato un termine di 15 (quindici) giorni per l'adeguamento della stessa, trascorso inutilmente il quale, la richiesta non potrà essere accolta. Sarà possibile comunque formulare una nuova richiesta producendo ex-novo tutta la prevista documentazione.
6. Gli affiliati/aderenti hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo e-mail federale, la Segreteria Generale della F.I.G.H. nonché il Comitato/Delegazione regionale competente per territorio, di ogni modifica allo status nonché della intervenuta inidoneità alla pratica dell'attività sportiva di un loro giocatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione/revoca del tesseramento. Gli affiliati/aderenti sono responsabili dell'utilizzo del giocatore in ordine a: modifica allo status, certificazione di intervenuta inidoneità, utilizzo di giocatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva. L'intervenuta inidoneità, ovvero l'assenza e/o scadenza della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva determinano l'immediata sospensione del tesseramento, che potrà essere ripristinato soltanto al cessare della condizione ostativa. L'iscrizione a referto del tesserato nelle condizioni di cui al precedente capoverso comporta l'omologazione della gara con il risultato di 0-5, o peggior risultato acquisito sul campo, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative ed il deferimento dei responsabili agli Organi di giustizia federale competenti, a cura del Procuratore Federale. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta la trasmissione degli atti al Procuratore Federale.
7. La scadenza del permesso di soggiorno (per i soli giocatori extracomunitari) in pendenza di tesseramento determina l'automatica sospensione dello stesso, che potrà essere ripristinato a seguito di presentazione del nuovo permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso.
8. Il tesseramento acquista efficacia, **per ciascun singolo atleta, a seguito dell'inserimento dello stesso nel certificato di tesseramento** emesso dalla F.I.G.H. all'esito del perfezionamento dell'iter istruttorio, comprensivo del controllo del possesso dei requisiti di tesserabilità sul Registro delle Sanzioni Disciplinari del CONI.
9. I tesserati non in regola con il tesseramento, per le gare loro riservate, non possono partecipare a nessuna gara o

manifestazione che si svolga sotto l'egida della F.I.G.H. con le conseguenze di cui all'articolo 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

10. Il tesseramento già accordato sarà revocato qualora si rilevino successivamente motivi di invalidità o illegittimità.

11. La Federazione ha facoltà, ove lo ritenga necessario e prima di procedere ad un tesseramento, di acquisire copia di un documento di identità idoneo.

Nelle more dell'acquisizione di tale documento la procedura di tesseramento rimane sospesa.

12. La Federazione ha facoltà, nel caso la società abbia optato per la custodia della relativa modulistica federale presso la sede sociale, di acquisire gli originali della stessa, in assenza dei quali si procede alla revoca del tesseramento, all'applicazione di una sanzione amministrativa ed alla trasmissione degli atti al Procuratore Federale.

13. La Federazione ha facoltà di acquisire gli originali o copia autentica dei certificati medici attestanti l'idoneità alla pratica sportiva, in assenza dei quali si procede alla sospensione del tesseramento, all'applicazione di una sanzione amministrativa ed al deferimento della società al Procuratore Federale.

Articolo 32

Rinnovo tesseramento

1. Per il rinnovo di validità dei tesseramenti aventi scadenza pluriennale gli affiliati ogni anno devono effettuare la procedura on-line **di rinnovo del tabulato ufficiale ricevuto dalla Federazione** sul sito internet www.figh.it, con le modalità procedurali annualmente fissate dal Consiglio Federale.

2. Tale procedura deve essere effettuata contestualmente a quella di riaffiliazione.

3. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio **del certificato di tesseramento** emesso dalla F.I.G.H. all'esito del perfezionamento dell'iter istruttorio, comprensivo del controllo del possesso dei requisiti di tesserabilità sul Registro delle Sanzioni Disciplinari del CONI.

4. Per quanto compatibili si applicano al rinnovo del tesseramento le disposizioni di cui al precedente art. 31.

Articolo 33

Incompatibilità – Doppio tesseramento

1. Le incompatibilità sono quelle previste dall'art. 51 dello Statuto federale.

2. In caso di temporanea incompatibilità il tesseramento viene sospeso, rimanendo confermato il vincolo tra il giocatore e l'affiliato.

3. E' vietato il tesseramento di un giocatore contemporaneamente per più di un affiliato. **E' facoltà del Consiglio Federale, con apposita disposizione emanata all'inizio di ciascun anno sportivo, prevedere la possibilità di un doppio tesseramento:**

a) per atleti appartenenti alle sole categorie giovanili, al fine di consentirne l'utilizzo anche in squadre di rango sportivo superiore a quelle dell'affiliato per il quale sono tesserati

b) per atleti tesserati con società non partecipanti a Coppe Europee, a favore di squadre che siano iscritte alle stesse, limitatamente alle gare delle competizioni internazionali ufficiali che si svolgono sotto l'egida della EHF.

4. In caso di più richieste di tesseramento per lo stesso giocatore, verrà presa in considerazione solo la prima in ordine di tempo. La richiesta di tesseramento per un giocatore già tesserato costituisce violazione disciplinare e la Segreteria Generale trasmette gli atti al Procuratore Federale.

Articolo 35

Categorie

1. I giocatori tesserati alla F.I.G.H. sono suddivisi nelle categorie giovanili e seniores.

2. Fanno parte delle categorie giovanili secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:

a) Under 15 maschile e femminile

b) Under 17 maschile e femminile

c) Under 19 maschile e femminile

d) Under 21 maschile

fanno parte della categoria seniores, secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:

e) Over 21 maschile

f) Over 19 femminile

L'età minima per l'espletamento dell'attività agonistica è di anni 8 (otto).

3. Per l'attività non agonistica è previsto un tesseramento promozionale, denominato Tesseramento Attività Promozionale (TAP), secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale.

4. **Fanno parte delle categorie promozionali secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:**

a) Under 8 maschile e femminile

b) Under 9 maschile e femminile

c) Under 10 maschile e femminile

d) Under 11 maschile e femminile

e) Under 12 maschile e femminile

f) Under 13 maschile e femminile

L'età minima per l'espletamento dell'attività non agonistica è di anni 6 (sei).

Articolo 48

Inattività del giocatore

1. I giocatori hanno l'obbligo di aderire alle convocazioni scritte da parte dell'affiliato per la partecipazione alle gare di campionato. E' fatto obbligo al giocatore di inviare all'affiliato idonea certificazione attestante l'impedimento a partecipare ad una o più gare di campionato.
2. Lo svincolo conseguente ad inattività del giocatore indipendente dalla volontà dello stesso, è ammesso unicamente per giocatori che nel corso dell'anno sportivo precedente e fino alla richiesta, non abbiano preso parte a partite in manifestazioni ufficiali della F.I.G.H. (campionato, Coppa Italia, ecc.).
3. Per avvalersi del diritto di svincolo i giocatori dovranno richiederlo a mezzo lettere raccomandate A.R. indirizzate all'affiliato di appartenenza ed alla Segreteria Generale, producendo, contestualmente all'istanza, copia della ricevuta di invio della raccomandata all'affiliato di appartenenza.
4. L'affiliato può opporre le proprie controdeduzioni inviandole alla Segreteria Generale ed al giocatore, con lettere raccomandate A.R. entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, anticipate a pena di inammissibilità a mezzo e-mail federale entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni, allegandovi i documenti atti a dimostrare la inesistenza del diritto del giocatore ivi comprese le avvenute contestazioni scritte al giocatore, inviate a mezzo lettera raccomandata A.R., per la mancata partecipazione non giustificata ad una o più gare.
5. La Segreteria Generale provvederà ad inviare la documentazione alla Commissione Tesseramento che deciderà, in via definitiva, la concessione dello svincolo d'autorità dandone comunicazione alle parti per il tramite della Segreteria Generale.
6. La mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'affiliato, nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, è considerata adesione alla richiesta del giocatore e pertanto la Commissione Tesseramento provvederà a svincolare d'autorità il giocatore dandone comunicazione alle parti.
7. La Commissione Tesseramento rigetta in ogni caso l'istanza di svincolo ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.

Articolo 49

Inattività dell'affiliato

1. L'affiliato ha l'obbligo di comunicare a mezzo lettera raccomandata ai propri tesserati, entro **3 (tre)** giorni dal verificarsi dell'evento, la non iscrizione, rinuncia, ritiro o esclusione da uno o più campionati. Prova dell'invio delle raccomandate ai propri tesserati deve essere inviata, negli stessi termini, alla Segreteria Generale della FIGH, ed anticipata **a mezzo** e-mail federale.
2. In caso di inattività dell'affiliato, di cui al precedente comma 1, i tesserati che hanno partecipato al campionato nella stagione sportiva precedente per la serie o categoria cui si riferisce l'evento e quelli che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente al quel campionato possono presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento **inviando, a mezzo e-mail all'indirizzo office@figh.it, una richiesta sottoscritta e controfirmata, per i soli minorenni, da chi ha la responsabilità genitoriale, allegando un documento di identità in corso di validità per ciascun firmatario.**
3. In caso di ritiro o esclusione dal campionato, oltre coloro di cui al comma precedente, vengono svincolati, da parte della Commissione Tesseramento, previa richiesta scritta degli interessati **con le modalità di cui al precedente punto 2**, gli atleti iscritti nei referti arbitrali nell'anno agonistico in corso sino al verificarsi dell'evento e tutti coloro che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente a quel campionato.
4. Lo svincolo per inattività spetta altresì, previa richiesta scritta degli interessati alla Commissione Tesseramento **con le modalità di cui al precedente punto 2**, ai giocatori delle categorie giovanili se l'affiliato di appartenenza non partecipi al campionato di categoria reso obbligatorio dalle disposizioni federali, fatta eccezione per coloro che abbiano comunque preso parte a gara ufficiale per l'affiliato di appartenenza.
5. La richiesta di svincolo deve essere presentata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte della Società.
6. Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione comporta inappellabilmente lo svincolo d'ufficio da parte della Commissione Tesseramento, a seguito di comunicazione della Segreteria Generale, **sulla base di una richiesta formulata con le modalità di cui al precedente punto 2.**
7. **Al giocatore tesserato in prestito con un affiliato nelle condizioni di cui al precedente punto 1 si applica la procedura di cui al precedente punto 6.**

Articolo 50

Mancata assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria

2. Lo svincolo spetta al giocatore anche in caso di mancata assistenza tecnica e/o organizzativa e sanitaria da parte dell'affiliato per il quale è tesserato a condizione che non abbia preso parte ad alcuna partita di campionato e sia stato

ultimato almeno il girone di andata del campionato di competenza.

3. La domanda di svincolo deve essere inviata all'affiliato di appartenenza e alla Commissione Tesseramento con lettera raccomandata A.R. L'istanza deve essere formulata con le motivazioni che si adducono a supporto della stessa, pena il rigetto da parte della Commissione Tesseramento. Deve altresì, contestualmente all'istanza, produrre copia della ricevuta d'invio della raccomandata alla Società di appartenenza.

4. L'affiliato ha diritto di opporre le proprie controdeduzioni, inviandole alla Commissione Tesseramento e al giocatore, con lettere raccomandate A.R. entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, anticipate alla Commissione Tesseramento a pena di inammissibilità a mezzo e-mail federale entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni, allegandovi i documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto del giocatore.

5. La Commissione Tesseramento, esaminata la documentazione, provvederà a concedere o meno lo svincolo d'autorità dandone comunicazione alle parti per il tramite della Segreteria Generale.

5. La mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'affiliato, nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, è considerata adesione alla richiesta del giocatore e pertanto la Commissione Tesseramento provvederà a svincolare d'autorità il giocatore dandone comunicazione alle parti per il tramite della Segreteria Generale.

6. La Commissione Tesseramento rigetta in ogni caso l'istanza di svincolo ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 1.

Art. 62

Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto la C.E.A.T. da inizio alle operazioni di scrutinio per ciascuna rispettiva votazione, in forma pubblica.

2. Se nel corso delle operazioni di scrutinio per una componente viene rilevata una scheda relativa all'altra componente, questa deve essere inserita nella relativa urna.

3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenute per ogni candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

4. Al termine delle operazioni la C.E.A.T. redige un elenco dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti, che viene trasmesso a mezzo e-mail alla Segreteria Generale.

5. Il Presidente della C.E.A.T. deve inviare alla Segreteria Generale:

– a mezzo e-mail, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, il verbale delle operazioni di scrutinio;

– a mezzo posta celere o posta prioritaria o corriere o consegna a mano, entro il giorno successivo, un plico contenente:

a) il verbale delle operazioni di scrutinio

b) i due elenchi degli atleti e dei tecnici

c) le schede elettorali scrutinate per la votazione dei delegati della componente atleti e della componente tecnici